

# Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)<sup>1</sup>

del 24 dicembre 1959 (Stato 10 dicembre 2002)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);  
visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 1952<sup>3</sup> sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG),<sup>4</sup>

*ordina:*

## I. Diritto all'indennità e rispettivo calcolo<sup>5</sup>

**Art. 1<sup>6</sup>** Aventi diritto

<sup>1</sup> Hanno diritto all'indennità:

- a. le persone prestanti servizio nell'esercito svizzero o nella Croce Rossa;
- b. le persone prestanti servizio civile;
- c. le persone prestanti servizio nella protezione civile;
- d. i partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport;
- e. i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori;

è considerato come persona esercitante un'attività lucrativa chi nel corso dei dodici mesi che precedono l'entrata in servizio ha esercitato un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.

<sup>2</sup> Sono equiparati alle persone esercitanti un'attività lucrativa i disoccupati e le persone i quali rendono plausibile che durante il periodo di servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa di lunga durata se non fossero stati chiamati in servizio. Si considera che essi avrebbero assunto un'occupazione lucrativa nel caso in cui abbiano portato a termine la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o durante il medesimo.

RU **1959** 2240

<sup>1</sup> Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1973 (RU **1973** 2153). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

<sup>2</sup> RS **830.1**

<sup>3</sup> RS **834.1**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3942).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>3</sup> Le persone che non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 1 non sono considerate come esercitanti un'attività lucrativa.

#### **Art. 27** Indennità per salariati in generale

<sup>1</sup> L'indennità per salariati è stabilita sulla base del salario determinate ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>8</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ossia l'ultimo salario percepito prima dell'entrata in servizio e convertito in somma giornaliera. Per tale conversione non sono tenuti in considerazione i giorni in cui il salariato non ha percepito un salario o lo ha percepito solo in parte a causa di:

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d.<sup>9</sup> servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

<sup>2</sup> L'indennità per i salariati i quali rendono plausibile che durante il servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa dipendente di lunga durata oppure percepire un salario notevolmente superiore se non fossero stati chiamati in servizio è calcolata sul salario che essi avrebbero potuto percepire. Se hanno portato a termine la loro formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o durante il medesimo, l'indennità è calcolata in base al salario iniziale consuetamente applicato nella loro regione e nella rispettiva professione.

<sup>3</sup> L'indennità per membri di famiglia che collaborano in un'azienda agricola e non percepiscono un salario in contanti, che prestano servizio anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto il 20° anno di età, è calcolata sulla base del salario globale di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>10</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

<sup>4</sup> L'ammontare totale dell'indennità per perdita di guadagno di persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento.

#### **Art. 3<sup>11</sup>** Indennità per salariati con reddito regolare

<sup>1</sup> Sono considerate come salariati con reddito regolare le persone che:

- a. hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni;

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>8</sup> RS **831.10**

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3942).

<sup>10</sup> RS **831.101**

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

- b. hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà.

<sup>2</sup> Un rapporto di lavoro è durevole quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno.

<sup>3</sup> Il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato nel modo seguente:

- a. per i salariati retribuiti a ora, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate durante la settimana di lavoro normale che precede l'entrata in servizio e in seguito diviso per sette;
- b. per i salariati retribuiti mensilmente, il salario mensile percepito durante l'ultimo mese civile che precede l'entrata in servizio è diviso per 30;
- c. per tutti i salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane che precedono l'entrata in servizio è diviso per 28.

<sup>4</sup> Se il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio non può essere calcolato in base al capoverso 3 poiché il salariato ha lasciato il posto di lavoro poco prima dell'entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.

<sup>5</sup> Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente ma solo una volta l'anno o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, sono convertiti in una somma giornaliera e aggiunti al reddito determinato in base al capoverso 3.

#### **Art. 4<sup>12</sup>** Indennità per salariati con reddito irregolare

<sup>1</sup> Se il salariato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 3, il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base di un reddito percepito sull'arco di tre mesi e convertito in somma giornaliera.

<sup>2</sup> Se anche in questo modo non è possibile calcolare un adeguato salario medio, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo.

#### **Art. 5** Indennità per persone di condizione indipendente

<sup>1</sup> Il calcolo delle indennità per indipendenti si basa sul reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio<sup>13</sup>, convertito in somma giornaliera. Se in seguito, per l'anno di servizio, è deciso un altro contributo, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> L'indennità per le persone prestanti servizio<sup>15</sup>, le quali rendono plausibile che durante il periodo di servizio avrebbero potuto assumere una occupazione lucrativa

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>13</sup> Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 1° apr. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 324). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>15</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1397). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

indipendente di lunga durata, è calcolata sul reddito che avrebbero potuto conseguire.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Per una persona indipendente che non è tenuta a pagare i contributi conformemente alla LAVS<sup>17</sup>, l'indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l'anno precedente l'entrata in servizio.<sup>18</sup>

<sup>4</sup> L'ammontare totale dell'indennità per perdita di guadagno di persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento.<sup>19</sup>

**Art. 6<sup>20</sup>** Indennità per persone contemporaneamente salariate e indipendenti

Il reddito medio conseguito prima dell'entrata in servizio da persone che sono nel contempo salariate e indipendenti è calcolato sommando i redditi da attività dipendente e indipendente determinati in base agli articoli 2-5 e convertiti in somme giornaliere.

**Art. 6a<sup>21</sup>** Indennità per persone che non esercitano attività lucrativa

Le persone che non esercitano attività lucrativa hanno diritto ad un'indennità minima conformemente all'articolo 10 o 11 LIPG. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 4.

**Art. 7<sup>22</sup>** Tabelle delle indennità

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali compila tabelle vincolanti delle indennità<sup>23</sup>, con importi arrotondati a vantaggio degli aventi diritto.

## II. Gli assegni per spese di custodia<sup>24</sup>

**Art. 8<sup>25</sup>** Spese supplementari per accudire i figli

<sup>1</sup> Le spese supplementari per accudire i figli sono i costi che una persona deve affrontare nel caso in cui, durante il servizio, non può assolvere da sola i compiti di

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU **1964** 332).

<sup>17</sup> **RS 831.10**

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>19</sup> Introdotto dall'art. 5 dell'O 84 del 6 lug. 1983 concernente l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU **1983** 919 1180 1376]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1397).

<sup>23</sup> Ottenibili presso l'UFCL, Diffusione pubblicazioni, 3003 Berna.

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1854).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1854).

custodia dei figli che prima dell'entrata in servizio si assumeva in modo regolare e durevole.

<sup>2</sup> Sono rimborsati in particolare:

- a. spese per pasti consumati fuori casa;
- b. spese di viaggio e di alloggio per figli accolti da terzi;
- c. retribuzioni per aiuti famigliari o domestici;
- d. retribuzioni per asili nido e doposcuola;
- e. spese di viaggio di terzi, che per accudire i figli della persona prestante servizio si recano al suo domicilio.

**Art. 9<sup>26</sup>** Ammontare degli assegni

<sup>1</sup> Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell'indennità totale massima, corrispondente al numero dei giorni di servizio.

<sup>2</sup> Spese inferiori ai 20 franchi non sono rimborsate.

**Art. 10 a 12<sup>27</sup>**

## **Ia. Gli assegni per l'azienda a favore dei membri di famiglia che collaborano in un'azienda agricola<sup>28</sup>**

**Art. 12a<sup>29</sup>**

<sup>1</sup> Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che, come familiari collaboranti, svolgono la loro attività principale in una azienda agricola, e che possono essere qualificati come contadini di condizione indipendente secondo l'articolo 1a capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1952<sup>30</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).<sup>31</sup>

<sup>2</sup> Il diritto all'assegno per l'azienda è riconosciuto soltanto alle persone che prestano servizio per almeno 12 giorni consecutivi e per cui è assunto un sostituto retribuito durante almeno 10 giorni con un salario giornaliero in contanti, che raggiunge in media almeno l'importo dell'assegno per l'azienda.<sup>32</sup>

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1854).

<sup>27</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>28</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU **1976** 63).

<sup>29</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU **1976** 63).

<sup>30</sup> RS **836.1**

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3942).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2177).

### III. Indennità per le giornate di reclutamento e i servizi di avanzamento<sup>33</sup>

#### Art. 12<sup>b34</sup> Giornate di reclutamento

L'indennità giornaliera di base è calcolata, per la durata delle giornate di reclutamento, in base all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG).

#### Art. 13<sup>35</sup> Servizi di avanzamento

<sup>1</sup> Sono considerati servizi d'istruzione di durata più lunga conformemente all'articolo 10 LIPG:

- a. tutti i servizi in scuole e corsi;
- b. i servizi speciali che servono unicamente all'istruzione supplementare per un grado o una funzione superiori e che, di per sé o nell'ambito di un periodo di istruzione congiunto, durano almeno 18 giorni.<sup>36</sup>

<sup>2</sup> Qualora un servizio di avanzamento di una certa durata venga interrotto prima del tempo, l'indennità speciale è accordata per ogni giorno di servizio attestato.

<sup>3</sup> ...<sup>37</sup>

### IV. L'esercizio del diritto all'indennità

#### Art. 14<sup>38</sup> Formulari

<sup>1</sup> Il diritto è esercitato su:

- a. l'indennità di base, gli assegni per figli e gli assegni per l'azienda presentando l'apposito questionario al datore di lavoro oppure alla cassa di compensazione competente di cui all'articolo 19;
- b. l'assegno per spese di cura presentando l'apposito formulario, completo della documentazione necessaria, direttamente alla cassa di compensazione competente.

<sup>2</sup> Se non è possibile iscrivere nel questionario tutte le indicazioni necessarie per l'accertamento del diritto all'indennità o per il rispettivo calcolo, occorre compilare un foglio completo. Per quanto possibile, la persona prestante servizio deve con-

<sup>33</sup> Originariamente avanti l'art. 13. Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

<sup>34</sup> Introdotto dal n. 8 dell'allegato 2 dell'O del 10 apr. 2002 (RU 2002 723).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

<sup>37</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

segnarlo al datore di lavoro o alla cassa di compensazione prima dell'entrata in servizio.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il questionario, il formulario per l'accertamento del diritto agli assegni per spese di custodia e il foglio completo ai seguenti uffici:

- a. gli stati maggiori o le unità in cui è registrata la persona prestante servizio;
- b. gli uffici della protezione civile incaricati di convocare;
- c. l'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile e i rispettivi incaricati.

<sup>4</sup> Il formulario per l'accertamento del diritto degli assegni per spese di custodia e il foglio completo possono essere ritirati anche presso il datore di lavoro o la cassa di compensazione.

#### **Art. 15** Attestazione dei giorni di servizio<sup>39</sup>

<sup>1</sup> I contabili dello stato maggiore, delle unità e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano sul questionario il numero di giorni di servizio o i giorni interi rimborsati.<sup>40</sup>

<sup>1bis</sup> L'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile e gli incaricati dell'esecuzione nell'ambito dei compiti loro delegati assumono la funzione di contabile per il servizio civile prestato ai sensi della legge del 6 ottobre 1995<sup>41</sup> sul servizio civile.<sup>42</sup>

<sup>2</sup> Il questionario è consegnato alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, un primo questionario è consegnato dopo dieci giorni di servizio e in seguito alla fine di ogni mese civile. Se la persona prestante servizio o i suoi congiunti hanno bisogno di beneficiare dell'indennità a intervalli più brevi, i questionari devono esserle consegnati, durante tutto il servizio, circa ogni dieci giorni. Ogni giorno di servizio può essere attestato una volta sola.<sup>43</sup>

<sup>3</sup> Se il contabile ha erroneamente consegnato un questionario errato o se il questionario va smarrito, la competente cassa di compensazione rilascia un duplicato, nel quale, fondandosi sul libretto di servizio, attesta il numero dei giorni con soldo. ...<sup>44</sup>

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 1° apr. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 324).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>41</sup> **RS 824.0**

<sup>42</sup> Introdotta dal n. 9 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (**RS 824.01**).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>44</sup> Ultimo per. abrogato dall'art. 5 dell'O 84 del 6 lug. 1983 concernente l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU **1983** 919 1180 1376].

**Art. 15<sup>a45</sup>** Disciplinary special concernente i corsi per monitori

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina l'accertamento di indennità per perdita di guadagno a favore di partecipanti a corsi di cui all'articolo 1a capoverso 3 LIPG.

**Art. 15<sup>b46</sup>** Compilazione e trasmissione dei formulari

La persona prestante servizio compila il questionario o il formulario per l'esercizio del diritto agli assegni per spese di custodia. Trasmette senza indugio il questionario al suo datore di lavoro (art. 16) o alla cassa di compensazione competente (art. 19). Il formulario per l'esercizio del diritto agli assegni per spese di custodia deve essere trasmesso alla cassa di compensazione competente.

**Art. 16<sup>47</sup>** Dichiarazione di salario da parte del datore di lavoro

Per una persona prestante servizio indennizzata quale salariata<sup>48</sup>, il datore di lavoro deve dichiarare sul questionario il salario determinante per il calcolo dell'indennità e la durata dell'impiego.

**Art. 17<sup>49</sup>****Art. 18** Esercizio del diritto all'indennità a opera di congiunti e del datore di lavoro

<sup>1</sup> I congiunti e il datore di lavoro della persona prestante servizio, legittimati ad agire conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LIPG, esercitano il diritto all'indennità presso la cassa di compensazione competente; se necessario, si procurano direttamente la dichiarazione concernente i giorni di servizio e la dichiarazione di salario. Gli articoli 14 - 16 si applicano per analogia.<sup>50</sup>

<sup>2</sup> Quando un membro di famiglia, che collabora in un'azienda agricola, ha diritto all'assegno per l'azienda, l'articolo 17 capoverso 1 lettera a, e l'articolo 19 capoverso 2 lettera b della LIPG sono applicabili, per analogia, al proprietario esercente l'azienda, qualora quest'ultimo assuma un sostituto e lo retribuisca.<sup>51</sup>

<sup>45</sup> Introdotto dall'art. 50 n. 1 dell'O del 26 giu. 1972 concernente la LF che promuove la ginnastica e lo sport [RU 1972 1181, 1973 2056]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

<sup>46</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1854).

<sup>48</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>49</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1854).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1854).

<sup>51</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63).

**Art. 19<sup>52</sup>** Cassa di compensazione competente

<sup>1</sup> Di fronte alla cassa di compensazione che ha riscosso, in base alla LAVS<sup>53</sup>, i contributi sul reddito determinante per il calcolo dell'indennità, gli indipendenti esercitano il loro diritto direttamente, mentre i salariati attraverso il datore di lavoro. Se più casse di compensazione sono competenti, la persona prestante servizio sceglie la cassa che deve determinare e versare le indennità.

<sup>2</sup> Se la persona prestante servizio non è tenuta a pagare i contributi, esercita il suo diritto presso la cassa di compensazione del suo Cantone di domicilio.

<sup>3</sup> Se la persona prestante servizio è domiciliata all'estero e non è assicurata obbligatoriamente in base alla LAVS, esercita il suo diritto presso la Cassa svizzera di compensazione.

<sup>4</sup> Se la persona prestante servizio ha percepito immediatamente prima dell'entrata in servizio un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, esercita il suo diritto presso la cassa di compensazione che ha versato l'indennità giornaliera.

**V. Determinazione, pagamento e restituzione delle indennità****Art. 20** Determinazione dell'indennità

<sup>1</sup> La cassa di compensazione determina da sola gli assegni per spese di custodia e gli assegni per l'azienda di cui beneficia un membro di famiglia che collabora in un'azienda agricola. Determina da sola le altre indennità quando prima dell'entrata in servizio la persona prestante servizio:

- a. ha lavorato presso più di un datore di lavoro;
- b. ha avuto un rapporto di lavoro a più livelli;
- c. è stata nel contempo salariata e indipendente.<sup>54</sup>

<sup>1bis</sup> La cassa di compensazione stabilisce da sola le indennità anche quando motivi particolari lo giustificano.<sup>55</sup>

<sup>1ter</sup> Gli assegni per l'azienda per membri di famiglia che collaborano in un'azienda agricola fanno oggetto di una decisione scritta.<sup>56</sup>

<sup>2</sup> Il datore di lavoro incaricato di determinare l'indennità deve verificare, nella misura del possibile, l'esattezza delle indicazioni della persona prestante servizio.<sup>57</sup>

<sup>3</sup> La cassa di compensazione è tenuta a fornire alla persona prestante servizio che lo richiede informazioni sul calcolo delle indennità. Lo stesso vale per il datore di lavoro nel caso in cui egli abbia determinato l'indennità.<sup>58</sup>

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>53</sup> **RS 831.10**

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1854).

<sup>55</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>56</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>4</sup> La cassa di compensazione o il datore di lavoro, ove abbia determinato egli stesso l'indennità, deve indicare nel questionario il modo, in cui l'indennità è stata calcolata. La cassa di compensazione verifica il calcolo eseguito dal datore di lavoro.

#### **Art. 21**          Versamento dell'indennità<sup>59</sup>

<sup>1</sup> Una volta ricevuto il questionario, il datore di lavoro o la cassa di compensazione versa senza indugio il rispettivo importo o lo compensa in base agli articoli 19 capoverso 2 LPGa o 20 capoverso 2 LAVS. Una volta ricevuto il formulario di accertamento, la cassa di compensazione versa senza indugio gli assegni per spese di custodia.<sup>60</sup>

<sup>2</sup> L'articolo 19 capoverso 2 LPGa è applicabile anche quando il servizio cade completamente o in parte durante il tempo libero del salariato.<sup>61</sup>

<sup>3</sup> Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere versate in contanti.<sup>62</sup>

<sup>4</sup> I giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio della posta o le distinte del conto bancario valgono come ricevute.<sup>63</sup>

#### **Art. 21a**<sup>64</sup>          Conteggio dei contributi per i salariati

<sup>1</sup> Se il datore di lavoro versa l'indennità alla persona prestante servizio o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la sua cassa di compensazione, come se fosse un elemento del salario determinante secondo l'AVS.<sup>65</sup> La Cassa gli versa insieme con l'indennità, i contributi padronali, inerenti a quest'ultima, per l'AVS, l'assicurazione invalidità, l'ordinamento delle IPG e l'assicurazione contro la disoccupazione, oppure gli accredita tali contributi.

<sup>2</sup> La Cassa di compensazione versa inoltre al datore di lavoro, insieme con l'indennità, i contributi padronali inerenti a quest'ultima, dovuti secondo l'articolo 18 capoverso 1 LAF<sup>66</sup> per i lavoratori agricoli, oppure gli accredita tali contributi. Essa addebita l'importo corrispondente sul conto delle entrate di contributi secondo la LAF.

<sup>3</sup> La cassa di compensazione, eccezion fatta per gli assegni per spese di cura che essa versa direttamente al salariato o a un datore di lavoro che non è tenuto a pagare i contributi, deduce i contributi che il salariato deve all'AVS, all'assicurazione invalidità, all'ordinamento dell'IPG e all'assicurazione contro la disoccupazione. Essa iscrive l'importo dell'indennità nel conto individuale della persona assicurata come reddito proveniente da un'attività lucrativa.<sup>67</sup>

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3942).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3942).

<sup>62</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>63</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>64</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1397).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>66</sup> **RS 836.1**

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1854).

4 ...<sup>68</sup>

<sup>5</sup> L'articolo 8<sup>bis</sup> OAVS<sup>69</sup> sulle remunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie non è applicabile.

**Art. 21b<sup>70</sup>** Conteggio dei contributi per le persone indipendenti e per quelle non esercitanti attività lucrative

<sup>1</sup> La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa a persone indipendenti o che non esercitano un'attività lucrativa, eccettuati gli assegni per spese di custodia, i contributi all'AVS, all'assicurazione invalidità e all'ordinamento dell'IPG al tasso valevole per i salariati. Essa iscrive l'importo dell'indennità nel conto individuale della persona assicurata come reddito proveniente da un'attività lucrativa.<sup>71</sup>

2 ...<sup>72</sup>

<sup>3</sup> L'articolo 19 OAVS<sup>73</sup> sul reddito di poco momento proveniente da attività esercitate a titolo accessorio non è applicabile.

**Art. 21c**

*Abrogato*

**Art. 21d<sup>74</sup>** Pagamento dell'indennità all'estero

Il pagamento dell'indennità al datore di lavoro straniero di una persona domiciliata in Svizzera è effettuato dalla cassa di compensazione competente per fissare detta indennità.

**Art. 22** Determinazione e pagamento dell'indennità spettante a Svizzeri all'estero

<sup>1</sup> La Cassa svizzera di compensazione esperisce le indagini necessarie per accertare il diritto all'indennità delle persone prestanti servizio residenti all'estero.

<sup>2</sup> La Cassa svizzera di compensazione paga le indennità alle persone residenti all'estero.<sup>75</sup>

<sup>3</sup> L'indennità è calcolata e determinata in franchi svizzeri. Se l'indennità dev'essere pagata all'estero, il pagamento è eseguito nella valuta dello Stato di domicilio.

<sup>68</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>69</sup> RS **831.101**

<sup>70</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1397).

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1854).

<sup>72</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 31 mag. 1999 (RU **1999** 1854).

<sup>73</sup> RS **831.101**

<sup>74</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 1842).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 1842).

<sup>4</sup> L'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 maggio 1961<sup>76</sup> concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero s'applica per analogia alla conversione dell'indennità in valuta estera.<sup>77</sup>

### Art. 23<sup>78</sup> Restituzione di indennità irrecuperabili

Per la restituzione di indennità irrecuperabili è applicabile l'articolo 79<sup>bis</sup> OAVS<sup>79</sup>.

## VI. Disposizioni diverse

### Art. 23a<sup>80</sup> Contributi

<sup>1</sup> Il contributo riscosso sul reddito di un'attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS<sup>81</sup> i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
8 500	15 000	0,162
15 000	19 200	0,165
19 200	21 300	0,169
21 300	23 400	0,173
23 400	25 500	0,177
25 500	27 600	0,181
27 600	29 700	0,188
29 700	31 800	0,196
31 800	33 900	0,204
33 900	36 000	0,212
36 000	38 100	0,219
38 100	40 200	0,227
40 200	42 300	0,238
42 300	44 400	0,250
44 400	46 500	0,262
46 500	48 600	0,273
48 600	50 700	0,285

<sup>76</sup> RS 831.111. Ora: l'O concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta l'art. 5 dell'O 82 del 24 giu. 1981 concernente l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno all'evoluzione dei salari [RU 1981 1020].

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3942).

<sup>79</sup> RS 831.101

<sup>80</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 1976 (RU 1976 63). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3350).

<sup>81</sup> RS 831.101

<sup>2</sup> Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo annuo da 13 a 300 franchi. Gli articoli 28-30 OAVS sono applicabili per analogia.

**Art. 24<sup>82</sup>** Disposizioni applicabili

Con riserva delle disposizioni contrarie della LIPG o della presente ordinanza, sono applicabili per analogia le prescrizioni del capo quarto e gli articoli 34 a 43, 200 a 203, 205 a 211, 212<sup>bis</sup> e 213 OAVS<sup>83</sup>.

**Art. 25** Regolamento dei conti

Il datore di lavoro deve regolare con la cassa di compensazione i conti delle indennità da esso pagate e rimetterle gli atti giustificativi necessari.

**Art. 26** Obbligo di fornire informazioni

<sup>1</sup> ...<sup>84</sup>

<sup>2</sup> Se un datore di lavoro viene a conoscenza che un'indennità è stata pagata su indicazioni erronee, deve informare senza indugio la cassa di compensazione.

**Art. 27** Copertura delle spese amministrative

<sup>1</sup> L'aliquota del contributo alle spese di amministrazione, dovuta dai datori di lavoro, dalle persone di condizione indipendente e dalle persone non esercitanti alcuna attività lucrativa, è pari a quella prevista nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'interno determina i sussidi eventuali per coprire le spese amministrative delle casse di compensazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

**Art. 28<sup>85</sup>**

## VII. Disposizioni finali

**Art. 29** Entrata in vigore e attuazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1960.

<sup>2</sup> L'ordinanza d'esecuzione del 26 dicembre 1952<sup>86</sup> della legge federale sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e l'ordinanza del 9 aprile 1954<sup>87</sup> concernen-

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1397).

<sup>83</sup> RS **831.101**

<sup>84</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU **2002** 3942).

<sup>85</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 1987 (RU **1987** 1397).

<sup>86</sup> [RU **1952** 1062]

<sup>87</sup> [RU **1954** 431]

te l'applicazione dell'ordinamento delle indennità ai militari per gli Svizzeri dell'estero sono abrogate.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complete.

### **Disposizione finale della modificazione del 31 maggio 1999<sup>88</sup>**

Le disposizioni della 6<sup>a</sup> revisione dell'IPG, che entrano in vigore il 1° luglio 1999, sono valide per tutti i servizi prestati a partire da quel momento. Per prestazioni iniziate prima di tale data, le disposizioni della 6<sup>a</sup> revisione dell'IPG fanno stato anche per il periodo di conteggio ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2, sempreché esse abbiano avuto inizio prima del 1° luglio 1999 e siano portate a termine dopo tale data.

<sup>88</sup> RU 1999 1854